

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



## AREA RISORSE UMANE

## IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 562 del 23 marzo 2012 ed aggiornato con D.R. n. 2648 del 10 dicembre 2012;
- Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 del 6 febbraio 2013;
- Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 settembre 2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi, da parte dell'Università della Calabria, al personale tecnico amministrativo”;
- Rilevata la necessità di procedere all’emanazione del Regolamento di cui al punto precedente;

## DECRETA

- Art. 1 E’ emanato, nel testo che segue, il
- “Regolamento per il conferimento di incarichi, da parte dell’Università della Calabria, al personale tecnico amministrativo”.**

**Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi al personale tecnico amministrativo dell’Università della Calabria, di seguito denominati "dipendenti".
2. Il presente Regolamento ha come oggetto esclusivamente gli incarichi attribuiti per l’esecuzione di attività finanziate con risorse esterne, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto erogatore e della fonte promanante (accordo, convenzione, concessione, ivi incluse le attività riguardanti i Master, i Corsi di Perfezionamento etc...).

Sono esclusi dalla presente regolamentazione, in quanto oggetto di separata disciplina:

- le attività configurabili come conto terzi -



- gli incentivi previsti dal D. Lgs. n. 163 del 2006 -

3. Altri incarichi, non rientranti tra quelli previsti al precedente comma 2, per i quali potrebbe essere previsto un compenso per l'esecuzione di attività finanziate con risorse interne provenienti dal Bilancio di Ateneo, saranno regolamentati con separata disciplina da definire in sede di contrattazione decentrata.

#### **Art. 2 – Svolgimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dall'Università della Calabria e lo svolgimento degli stessi è configurato quale compito d'ufficio.  
Il dipendente, quindi, svolgerà tale attività unitamente agli altri propri compiti.
2. I dipendenti per lo svolgimento degli incarichi possono percepire esclusivamente i compensi previsti al successivo art. 5.


#### **Art. 3 - Anagrafe degli incarichi**

1. L'Area Risorse Umane curerà apposita anagrafe per gli incarichi conferiti ai sensi della presente regolamentazione. Detta anagrafe, sarà pubblicata e aggiornata sul portale dell'Ateneo, nell'apposita sezione, con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente inerente gli obblighi in materia di trasparenza.

#### **Art. 4- Criteri generali per il conferimento degli incarichi retribuiti**

1. Gli incarichi possono essere proposti dal Responsabile della singola iniziativa o dal Responsabile della struttura, in ragione delle caratteristiche dell'incarico da attribuire, a dipendenti in regime di lavoro a tempo pieno ed in possesso di competenze, esperienze e profilo professionale adeguato all'attività da svolgere.
2. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale tramite apposita lettera d'incarico nella quale, tra l'altro, saranno indicati:
  - a) oggetto e durata dell'incarico;
  - b) descrizione dell'attività che l'interessato dovrà svolgere;
  - c) quantificazione dell'impegno richiesto;
  - d) compenso.
3. Prima del conferimento dell'incarico, il Direttore Generale terrà conto, altresì, delle contingenti esigenze organizzative della struttura di appartenenza dell'interessato.





4. Il Responsabile della struttura, anche al fine di monitorare quanto previsto al precedente comma, potrà proporre di assegnare ai dipendenti della medesima struttura, in possesso delle competenze, esperienze e profilo professionale richiesti per lo svolgimento dell'incarico, più incarichi contemporaneamente garantendo, tuttavia, adeguata rotazione nonché, adeguata proporzionalità di ore svolte da ciascun dipendente.
5. Delle iniziative che prevedono il conferimento di incarichi a personale Tecnico Amministrativo dipendente, si darà circostanziata informazione preventiva, a ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL, nei modi previsti all'Art. 3- Modelli relazionali del CCIA - Prg. 3.1 Informazione preventiva (art. 6 CCNL).

#### **Art. 5 – Natura del conferimento degli incarichi e relativi corrispettivi**

1. Gli incarichi conferiti dal Direttore Generale sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli ed in osservanza del “principio di esigibilità delle mansioni”, assumono, a tutti gli effetti, la forma giuridica di “ordini di servizio”.
2. I corrispettivi relativi agli incarichi di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, configurati come spese comunque riconosciute nell'ambito delle rispettive iniziative sono acquisiti al bilancio dell'Ateneo.
3. Di norma l'incarico dovrà essere svolto durante l'ordinario orario di servizio. Per la corretta esecuzione dell'attività, o per particolari esigenze, il dipendente interessato può essere autorizzato, nell'ambito della lettera di incarico, a svolgere una parte dell'impegno complessivo, in ogni caso non superiore al 50 %, in regime di extra time, ovvero al di fuori dell'ordinario orario di servizio.  
In quest'ultima ipotesi, l'attività così resa, attestata dai riepiloghi mensili delle presenze, sarà retribuita nella stessa misura percentuale, rispetto all'importo rendicontato e riconosciuto nell'ambito dell'incarico svolto.
4. I compensi riconosciuti ai dipendenti per le attività di cui al precedente comma, non potranno, in ogni caso, eccedere la misura del 50% dello stipendio annuo lordo percepito.
5. All'ammontare complessivo dei compensi di cui al precedente comma concorrono anche i compensi e/o gli incentivi percepiti nell'ambito delle attività c/terzi e gli incentivi previsti dal D. Lgs. n. 163 del 2006.



6. I dipendenti che dovessero superare il limite sopra espresso, non avranno diritto a percepire, alcun compenso diretto ad incentivare la produttività individuale e collettiva riferita allo stesso anno.


#### **Art. 6 - Liquidazione compensi e trattamento fiscale**

1. Al termine dell'incarico, previa certificazione dell'effettivo svolgimento dello stesso da parte del responsabile dell'iniziativa, nonché alla verifica delle effettive ore di lavoro rese in regime di extra time, si procederà alla liquidazione del relativo compenso, secondo le modalità di cui al precedente art. 5.
2. I compensi percepiti nell'ambito del presente Regolamento si configurano come redditi da lavoro dipendente e, pertanto, sono soggetti al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge per tale fattispecie reddituale

#### **Art. 7 - Determinazione trattamento economico accessorio**

1. Tenuto conto che alle attività derivanti dagli incarichi di cui al presente Regolamento è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, il C.d.A. determina l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare in tali attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
2. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, determinato dal CDA, è trasferito al Fondo di cui all'art. 87 "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale" del C.C.N.L. del Comparto Università (quadriennio normativo 2006/2009), compatibilmente con le norme che ne disciplinano la sua costituzione.
3. Al fine di definire le risorse necessarie, di cui al precedente comma, agli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, in relazione ai dipendenti ai quali vengono attribuiti, è assegnata una "equivalenza economica" – espressa in termini di risorse finanziarie – determinata sulla base delle disposizioni che disciplinano l'iniziativa finanziata, corrispondente al 100% della paga base oraria moltiplicata per le ore di svolgimento delle attività.



**Art. 8 - Comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001**

1. Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico, l'Amministrazione darà comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi e dei compensi attribuiti ai propri dipendenti ai sensi del presente Regolamento, secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 53, del D. Lgs. n. 165/01.

**Art. 9 - Norme transitorie**

1. Gli incarichi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono sottoposti alla presente disciplina.

**Art. 10 - Norma Finale**

1. Tutti i Regolamenti vigenti, interni all'Ateneo, che prevedano, tra l'altro, eventuali incarichi da attribuire ai dipendenti, per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso, dovranno rinviare al presente Regolamento la disciplina riguardante le modalità di conferimento degli incarichi medesimi o, comunque, eventualmente modificarne l'iter in modo da adeguarlo a quanto previsto dalla presente complessiva regolamentazione.

**Art. 11 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

**Art. 12 - Entrata in vigore e forme di pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.

26 SET. 2013

IL RETTORE  
(Prof. Giovanni LATORRE)